

Libero Consorzio Comunale di Trapani

6° SETTORE “Tutela del Territorio e dell’Ambiente, Aree protette”

Servizio II “Tutela del Territorio – Rifiuti”

Via Vito Carrera, n° 8 -91100 Trapani

provincia.trapani@cert.prontotp.net

***Procedure semplificate per il recupero di
rifiuti non pericolosi artt. 214 e 216 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
D.M- 5 febbraio 1998 e s.m.i***

Le imprese che intendono effettuare le operazioni di recupero rifiuti previste dagli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per la relativa iscrizione nell'apposito Registro Provinciale Rifiuti devono seguire le presenti linee guida per la presentazione delle comunicazioni, emanate nel rispetto delle prescrizioni, modalità operative e requisiti necessari per operare fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05.02.1998 e ss. mm. e ii, per i rifiuti non pericolosi. Tale iscrizione avviene entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di inizio attività, dopo aver verificato d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, ed a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate in materia.

L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e, comunque, decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di inizio attività da parte del Libero Consorzio Comunale; alle comunicazioni ex art. 216 si applicano infatti, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della stessa Legge.

L'attività di recupero rifiuti può essere iniziata se, entro il termine di novanta giorni, l'interessato non riceve:

- un espresso divieto di inizio dell'attività;
- una richiesta di integrazioni che interrompa il termine di novanta giorni.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013, le comunicazioni per le procedure semplificate devono essere presentate esclusivamente per il tramite del S.U.A.P. competente per territorio, fermo restando che, se nell'ambito dello stabilimento insistono almeno due titoli abilitativi tra quelli riportati nel richiamato art. 3, la ditta dovrà presentare, sempre esclusivamente per il tramite del S.U.A.P. competente per territorio, istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A).

Resta inteso che nel caso di presentazione di istanza A.U.A., ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013, nella quale sia inserito il titolo abilitativo relativo all'iscrizione/rinnovo di attività di recupero (artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dovranno, comunque, essere compilati e trasmessi con l'istanza stessa, tutti i modelli pubblicati nella presente sezione del sito istituzionale del Libero Consorzio di Trapani.

L'iscrizione alle procedure semplificate del Libero Consorzio Comunale non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché. Essa non è conseguente ad una valutazione preventiva come per le procedure ordinarie, ma soltanto ad una verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Ne consegue che l'imprenditore che invia la comunicazione di inizio

attività e la firma, sottoscrive anche che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate è già stato costruito ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per operare, assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero, infatti, l'iscrizione non sostituisce in alcun modo altre autorizzazioni o atti permissivi alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti. Questi devono essere realizzati nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di tutela del paesaggio, della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale.

Si precisa che per impianto già costruito si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero e non i singoli macchinari, per il cui uso non sono previste autorizzazioni e condizioni particolari, se non quelle del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. 4/2008 ha introdotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di **più di 10 tonnellate** al giorno di rifiuti non pericolosi. Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà preventivamente contattare il Responsabile del Procedimento per conoscere le modalità di attivazione della procedura di assoggettabilità.

Per poter beneficiare della procedura semplificata è necessario che il rifiuto che si intende recuperare corrisponda per: tipologia, codice identificativo, provenienza e caratteristiche a quanto previsto dall'allegato 1 e 2 del su citato decreto ed inoltre che l'operazione di recupero che si intende eseguire corrisponda a quella descritta nell'allegato 1 e 4 sia come operazione in sé sia come esito della stessa (materia prima, materia prima secondaria o prodotto ottenuti).

Le “*quantità massime impiegabili*” di rifiuti non pericolosi per le operazioni di recupero esercitate in regime semplificato sono stabilite nell'allegato 4 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. In ogni caso, le *quantità massime impiegabili* non possono mai superare la capacità autorizzata (quella indicata nella comunicazione di inizio attività) e la potenzialità dell'impianto, che deve essere rispettata anche quando l'impianto tratta più tipologie di rifiuto (art. 7 del D.M. 5/2/1998).

La valutazione della potenzialità è, quindi, un elemento discriminante ai fini della definizione delle quantità impiegabili e per questo deve essere definita quantitativamente, già in fase di comunicazione di inizio attività, sulla base dell'analisi di dettaglio del ciclo produttivo e delle attrezzature presenti.

Gli impianti di recupero di rifiuti sono contemplati nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come modificata dal D.Lgs. 4/2008, che disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione

Integrata Ambientale (AIA). Conseguentemente gli impianti in oggetto, secondo le loro fattispecie, potrebbero essere soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità (screening) da parte della Regione (Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi – Operazioni da R1 a R9, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno - punto 7, lettera z.b dell'allegato IV al D. L.gs n. 152/2006).

Recupero ambientale – attività R10 –

Le attività di recupero ambientale individuate nell'art. 5 al DM 05/02/1998 e s.m.i. consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.

L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al precedente punto, è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 216, del decreto legislativo 152/2006.

Recupero energetico

Le attività di recupero energetico devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo la specifica formula.

Rinnovi

La comunicazione di cui all'art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero, secondo le stesse modalità e tempistiche stabilite dall'art. 216, comma 1, del decreto legislativo citato. La comunicazione di rinnovo va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della comunicazione di inizio attività.

La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.

Tuttavia, tenuto conto che il termine istruttorio di 90 giorni è applicabile anche alle comunicazioni di rinnovo, affinché si possa utilmente formare il silenzio-assenso, è preferibile che la Comunicazione di rinnovo pervenga novanta giorni prima della scadenza.

Questo consentirà all'impresa di evitare interruzione dell'attività che, in ogni caso, non può proseguire oltre il quinquennio, come sopra calcolato, in assenza di una nota di conferma dell'iscrizione nel Registro o della formazione del silenzio-assenso.

Modifiche sostanziali

Per quanto la normativa non fornisca una adeguata definizione del concetto di “modifica sostanziale delle operazioni di recupero” contenuto nell’art. 216, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che la comunicazione debba essere rinnovata quando occorra una o più delle seguenti condizioni:

- introduzione nel processo di recupero di nuove tipologie di rifiuto, con riferimento agli allegati del D.M. 5 febbraio 1998;
- avvio di una nuova “attività di recupero” di cui all'allegato 1 del D.M. 5.2.98;
- qualsiasi modifica strutturale, impiantistica o gestionale apportata all'insediamento o all'attività comporti:
 - un aumento della quantità recuperata;
 - un ampliamento degli spazi e delle aree destinate al recupero o alla messa in riserva dei rifiuti;
 - un peggioramento sulla qualità degli scarichi idrici, sulla qualità delle emissioni in atmosfera, sulle emissioni sonore.

Nell’ipotesi di aumento della quantità recuperata che comporti il cambio di classi di attività in base al D.M. 350/98, andrà contestualmente versata la differenza, calcolata su base annuale, del diritto di iscrizione.

La comunicazione di modifica sostanziale va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della comunicazione di inizio attività.

Vale, anche in questo caso, il termine di novanta giorni decorsi i quali, se il Libero Consorzio Comunale non si esprime in modo contrario, si può avviare l’attività oggetto della comunicazione di modifica.

Diritto annuale

Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che sono dovuti diritti annuali per la tenuta del registro e per i relativi controlli; adempimenti che sono posti a carico dei Liberi Consorzi Comunali dei Comuni.

Il diritto deve essere versato, con le modalità di seguito indicate, contestualmente alla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività, pena il mancato avvio del procedimento e, successivamente, entro il **30 aprile** di ogni anno.

Il mancato pagamento del diritto annuale entro la scadenza stabilita comporta **l'automatica sospensione dal registro**, indipendentemente dalla comunicazione che potrà fare il Libero Consorzio Comunale.

Il pagamento deve essere effettuato mediante:

- ❖ versamento sul Conto Corrente Postale n° **12577912** intestato al **Libero Consorzio Comunale di Trapani - Servizio di Tesoreria.**

Nella causale del versamento devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:

- ❖ Numero di Iscrizione nel Registro Provinciale o Inizio attività.
- ❖ Anno solare di riferimento;

L'importo da versare dipende dalla quantità di rifiuti trattati indicati nell'ultima comunicazione. Di seguito si riportano gli importi stabiliti dal D.M. 350/98:

Classe di attività'	Quantità complessiva annua di rifiuti avviati al recupero (Mg*/anno)	Importo annuo in Euro
Classe 1	≥ 200.000 tonn.	774,69
Classe 2	≥ 60.000 tonn. < 200.000 tonn.	490,63
Classe 3	≥ 15.000 tonn. < 60.000 tonn.	387,34
Classe 4	≥ 6.000 tonn. < 15.000 tonn.	258,23
Classe 5	≥ 3.000 tonn. < 6.000 tonn	103,29
Classe 6	< 3.000 tonn.	51,65

E' dovuto un versamento annuale **per ogni sede** ove vengono effettuate le operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Note informative generali sulla sottoscrizione di istanze e dichiarazioni e sull'autenticazione di copie

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000, l'istanza e/o le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/00 sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate o inviate anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza inviata per via telematica è valida se conforme alle disposizioni del “ Codice dell'amministrazione digitale” (DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82)

E' fatta salva la possibilità di avvalersi di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e pertanto, qualora dai controlli effettuati ai sensi degli artt. 71 e segg. del DPR 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni:

- il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, previa adozione di apposito provvedimento;

- il nominativo del dichiarante, poiché il rilascio di dichiarazioni mendaci o false è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sarà segnalato - unitamente agli atti - alla competente Procura della Repubblica.

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/00, l'autenticazione di copie di documenti può essere fatta:

- dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su presentazione dell'originale;
- dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/00 attestante il fatto che la copia prodotta è conforme all'originale (solo per copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione o per copie di pubblicazioni).

Indicazioni sull'Ufficio competente

L'Ufficio del Libero Consorzio Comunale di Trapani che si occupa delle comunicazioni sul recupero dei rifiuti è il SETTORE 6° "Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Aree protette" - Servizio Prevenzione, Tutela Ambientale e rifiuti Via Carrera n° 2 – 91100 Trapani.

Il dirigente responsabile del settore "Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Aree protette", Dott. Giuseppe Scalisi.

Il responsabile del Servizio Prevenzione, Tutela Ambientale e rifiuti è Dott. Giuseppe Barbera.

In fase di presentazione della Comunicazione, è possibile lo svolgimento di una preliminare verifica formale sulla completezza della documentazione. Tale verifica, che non costituisce svolgimento dell'istruttoria, può essere effettuata nella giornata di ricevimento al pubblico, fissata nel mercoledì di ogni settimana, nelle seguenti fasce orarie: 8,30/13,00 – 15,30/17,30.

Per concordare la suddetta verifica si potrà fare riferimento ai seguenti n° telefonici;

0923 – 806.630 – Dott. Barbera Giuseppe - e-mail gbarbera@provincia.trapani.it (Capo Servizio)

0923 – 806.602 – Geom. Mezzapelle Benedetto - e-mail bmezzapelle@provincia.trapani.it

0923 – 806.635 – Geom. Barbera Giuseppe - e-mail gbarberaambiete@provincia.trapani.it

0923 – 806.602 – Geom. Calogero Zinna - e-mail calzinna@provincia.trapani.it

o all'indirizzo e-mail: provincia.trapani@cert.prontotop.net

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web del Libero Consorzio Provinciale all'indirizzo: <http://www.provincia.trapani.it/>

Modulistica disponibile

modello 001 comunicazione di inizio attività/rinnovo/modifica sostanziale

modello 002 dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti

modello 003 dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio (normativa antimafia)

modello 004 dichiarazione di delega di compiti di vigilanza e controllo da parte del legale rappresentante

modello 005 norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi – lista di valutazione della conformità all'allegato 5 del D.M. 5.2.98

modello 006 relazione tecnica

modello 007 scheda recupero materia

modello 008 scheda recupero rifiuti per ottenere energia

modello 009 scheda di messa in riserva

modello 010 scheda riassuntiva R1-R13

modello 011 potenzialità dell'impianto

modello 012 stoccaggio rifiuti

modello 013 vincoli presenti sull'area

modello 014 dichiarazione sulla tipologia del rifiuto combustibile

modello 015 istanza per la volturazione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata

modello 016 dichiarazione compatibilità insediamento

modello 017 dati attività di recupero

modello 018 dichiarazione del proprietario relativa al sito in affitto

modello 019 compatibilità urbanistica rifiuti non pericolosi

modello 020 dichiarazione prevenzione incendi

modello 021 informativa privacy

modello 022 dichiarazione del tecnico

modello 023 esemplificazioni

modello 024 linee guida

Solo nei casi in cui l'iscrizione/rinnovo, in procedura semplificata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Artt. 214-216 e ss.mm.ii. - D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., riguardi interventi finalizzati a rinnovi di recuperi ambientali, la Ditta dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- Elaborati grafici (planimetrie e sezioni), debitamente quotati, con indicazione dei seguenti elementi:
 - aree/volumi relativi alle lavorazioni già effettuate
 - aree/volumi relativi alle lavorazioni da realizzare
- Relazione dalla quale si evidenzino i motivi che non hanno consentito alla ditta di completare i lavori di ripristino ambientale entro i termini indicati nel provvedimento Autorizzativo rilasciato (Provvedimento n° _____ del _____)